

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 30-7743

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018, articolo 13, comma 5 bis. Stagione venatoria 2023-2024. Disposizioni di divieto dell'attività venatoria alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2.



Seduta N° 407

Adunanza 20 NOVEMBRE 2023

Il giorno 20 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 15:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 30-7743/2023/XI

OGGETTO:

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018, articolo 13, comma 5 bis. Stagione venatoria 2023-2024. Disposizioni di divieto dell'attività venatoria alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", in particolare, sancisce che:

all'articolo 13, comma 5 bis la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

all'articolo 28, comma 7, gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

con la D.G.R. n. 2-7060 del 15 giugno 2023 è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 (Allegato A) e le relative istruzioni operative supplementari (Allegato B).

Richiamato, in particolare, che la lettera b) del suddetto allegato A) stabilisce che le specie lepre comune e coniglio selvatico sono cacciabili dal 17 settembre 2023 al 3 dicembre 2023.

Richiamato, inoltre, che nel citato allegato è previsto per la specie lepre, al fine della salvaguardia della specie, gli ATC dovranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio e di limitare anche per la stagione venatoria 2023/2024, il carniere giornaliero ad un solo capo.

Preso atto della nota e della relativa relazione tecnica prot. n. 31774 del 15 novembre 2023 (agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”) con cui il Presidente degli Ambiti Territoriali di Caccia NO1-NO2 chiede la chiusura anticipata della caccia alla lepre nei territori di competenza, a causa dell’attuale consistenza della specie sul territorio.

Dato atto che, quale esito istruttorio del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, la richiesta presentata dal Presidente degli Ambiti Territoriali di Caccia NO1-NO2 risulta accoglibile atteso che, sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica a supporto della richiesta di sospensione dell’attività venatoria, si ritiene importante salvaguardare i riproduttori nel periodo in cui c’è minor copertura vegetazionale, inizia la stagione riproduttiva e la specie risulta maggiormente vulnerabile.

Risulta pertanto necessario, sulla base della motivata richiesta di cui sopra, sospendere l’attività venatoria alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2 per la stagione venatoria in corso 2023-2024.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 bis della legge regionale 5/2018, il divieto dell’attività venatoria alla specie alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2 per la stagione venatoria in corso 2023-2024, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

di demandare al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010